

TAR DELLA PUGLIA

Con Ordinanza n. 549/07, resa nella C.C. dell' 14.06.2007, la II Sezione del TAR della Puglia Sezione di Lecce ha ordinato alla ricorrente Pastorelli Paola di integrare il contraddittorio, nel termine di 20 giorni a decorrere dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, anche a mezzo di pubblici proclami, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria - oggetto di impugnativa - approvata con delibera della A.U.S.L. LE/1 n. 103 del 31.01.2007 e relativa alla selezione pubblica per la copertura di n. 18 posti di ausiliario specializzato riservata a coloro che avevano svolto le mansioni di Ausiliario per almeno 12 mesi, anche non continuativi, presso una Azienda Sanitaria Pubblica nel quinquennio precedente al 30.12.2005, e indetta con deliberazione della soppressa AUSL LE/1 del 23.05.06. Pertanto si notifica per pubblici proclami, a tutti i concorrenti inseriti nella predetta graduatoria impugnata, ed in particolare ai sigg.ri Palma Donata e Meleleo Elena il ricorso n. 619/07 proposto al TAR Puglia Sez. di Lecce, per l'annullamento previa sospensione della delibera della A.U.S.L. LE/1 n. 103 del 31.01.2007, con cui è stata approvata la graduatoria relativa alla selezione pubblica per la copertura di n. 18 posti di ausiliario specializzato riservata, ex art. 4 - commi 3 e 4 - della legge regionale n. 20/2005, in favore di coloro che avevano svolto le mansioni di Ausiliario per almeno 12 mesi, anche non continuativi, presso una Azienda Sanitaria Pubblica nel quinquennio precedente al 30.12.2005, e indetta con deliberazione della soppressa AUSL LE/1 del 23.05.06; della delibera della A.U.S.L. LE/1 n. 182 del 06.02.2007 con cui, sulla base della predetta graduatoria, sono stati conferiti n. 60 incarichi temporanei di ausiliario specializzato ai soggetti occupanti le prime 60 posizioni; della delibera della A.U.S.L. LE/1 n. 512 del 06.03.07 con cui, sempre sulla base della predetta graduatoria, sono stati conferiti ulteriori 2 incarichi temporanei di ausiliario specializzato ai soggetti occupanti posizioni n. 61 e 62; di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o

conseguenziale compreso il verbale della Commissione Esaminatrice della predetta selezione del 21.12.06, con cui sono stati modificati i criteri di valutazione dell'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento, sono stati rideterminati i punteggi di ciascun candidato risultato idoneo alla selezione ed è stata approvata una seconda ed ulteriore graduatoria definitiva diversa da quella precedentemente approvata con verbale del 28.11.06, nonché la delibera n. 1551 della AUSL LE/1 del 23.05.06 che ha indetto la selezione pubblica a n. 18 posti di ausiliario specializzato "cat. A" in favore di coloro che abbiano già svolto le mansioni di ausiliario per almeno 12 mesi presso le Aziende Sanitarie Pubbliche nel quinquennio precedente al 30.12.2005. Con il ricorso si censurano i provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.lgs.vo n. 297/02 e degli artt. 1, 2 e 3 della l.r. n. 4 del 09.02.06, eccesso di potere per disparità di trattamento, errore nei presupposti, illogicità ed irrazionalità, nonché violazione dei principi dei pubblici concorsi, incompetenza e violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. La AUSL/LE 1, infatti, nella approvazione della graduatoria ha violato le predette norme ed i predetti principi dando un'interpretazione illegittima ed arbitraria al concetto di "anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento", criterio di attribuzione di punteggi determinante nella formulazione della graduatoria. La commissione esaminatrice, inoltre, dopo aver approvato la graduatoria definitiva, l'ha annullata formulandone altra diversa con una diversa valutazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi, contravvenendo in questo modo a tutti i principi che sovrintendono i pubblici concorso. La discussione del ricorso in c. c. è fissata per l'udienza del 12.07.07. Avv. Andrea Pezzuto. Avv. Simona Manca.